



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 1 - 2
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: Legge 21 aprile 2023, n. 49 – equo compenso – responsabilità deontologica

Pervengono da alcuni Collegi richieste di chiarimenti in ordine all'adozione di *“disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta”*, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 (primo periodo), della legge 21 aprile 2023 n. 49.

Orbene, occorre anzitutto osservare che, come quella precedente (n. 172 del 4 dicembre 2017), anche la nuova legge sull'equo compenso ha il solo obiettivo **di riequilibrare le retribuzioni dei professionisti nei confronti dei cd “committenti forti”** (fissando alcuni punti certi in tema di “tariffe” e ponendo *parzialmente* fine ad un periodo di “liberalizzazione”, iniziato nel 2006). In tale ottica, rimane assolutamente ferma l'abolizione delle tariffe professionali (espressamente sancita dall'art. 9 del decreto-legge n.1/12, che – per l'effetto - rimette la **determinazione del compenso** alla **libera pattuizione** tra le parti contrattuali al momento del



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°

conferimento dell'incarico), mentre per le prestazioni dei professionisti in favore delle **imprese bancarie e assicurative e delle imprese con più di 50 lavoratori o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro** (ma anche della Pubblica Amministrazione e delle società partecipate pubbliche, con alcune esclusioni) viene previsto che *“sono nulle [...] le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi”*. E soltanto per questa ragione (vale a dire limitatamente all'ambito di applicazione della legge n. 49/23) si è reso evidentemente necessario abrogare (*in parte qua*) l'art. 2 del decreto-legge n. 223/06 (cd “decreto Bersani”), oltreché l'art. 19 *quaterdecies* della legge n. 172/2017 (e, quindi, dell'art. 13 *bis* della legge n. 247/2012, a norma del quale invece il compenso *“si considera[va] equo [quando, tra l'altro, era] conforme ai parametri [...]”*).

Tanto chiarito, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, non può che essere interpretata nel senso di far derivare la **responsabilità deontologica a carico del professionista (per inosservanza del principio dell'equo compenso) nei soli casi in cui a quest'ultimo sia oggettivamente imputabile la determinazione di un compenso non equo contenuto in una delle convenzioni e(o) contratti disciplinati dalla legge n. 49/23**. A ragionare diversamente, infatti, si finirebbe con estendere impropriamente le (nuove) prescrizioni sull'equo compenso a tutti i rapporti professionali (in aperto contrasto con quanto espressamente stabilito dal legislatore sul punto), anziché riconoscere che la norma in commento abbia la semplice finalità di non vanificarne gli effetti ad opera e per volontà del professionista.

Né può ritenersi che detta statuizione normativa necessiti effettivamente di essere attuata (e/o “declinata”) per mezzo di apposite *“disposizioni deontologiche”* (se non in termini di pedissequo “recepimento”), giacché è in forza della stessa previsione legislativa che è stato sostanzialmente introdotto – ancora una volta - un nuovo e specifico illecito disciplinare. Trattasi, in definitiva, di uno di quei casi in cui il legislatore – intervenendo nel campo della deontologia professionale – esprime direttamente (e, dunque, aprioristicamente) il giudizio di disvalore deontologico rispetto a determinati comportamenti, “ideando” autonomamente delle (vere e proprie) “figure” di illecito disciplinare (come è accaduto con l'art. 17 della legge n. 773/82, che qualifica *“infrazione disciplinare”* l'omessa dichiarazione reddituale alla Cassa di previdenza Geometri; con l'art. 85 del d.P.R. n. 115/02 - T.U. delle spese di giustizia, a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e - più recentemente - con l'art. 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge n. 138/11, con riferimento all'illecito disciplinare corrispondente al mancato aggiornamento professionale).

Pertanto, è per mera necessità esegetica e ricostruttiva che giova evidenziare che c'è sicuramente illecito deontologico nel caso in cui, a fronte di una convenzione



3° foglio – segue pagina

del Prot. N°

predisposta (unilateralmente) dal committente (forte), vi sia una clausola contrattuale (o comunque sussista una prova certa) di rinuncia espressa ad un compenso equo (sottoscritta) da parte del professionista, oppure quando il compenso non risulti equo *“nei [...] rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente [forte] siano predisposti esclusivamente dal professionista”*.

Mentre, proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi (di cui al secondo periodo del comma 5, art. 5), non poche perplessità suscita la previsione legislativa di un ulteriore **obbligo** per il professionista: *“di avvertire il cliente [...] che il compenso [...] deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti [...] dalla legge [n. 49/23]”*. Perché delle due l’una: o il compenso non è equo, e il professionista sarà dunque per ciò stesso passibile di sanzione disciplinare, oppure lo è, rendendo del tutto irrilevante l’eventuale inosservanza di siffatto obbligo *“informativo”*.

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE


(Dr Avv. Francesco Scorza)